

MEMORIA SULLA RIFORMA DELLA FINANZA REGIONALE

PREMESSA.

In data 21 ottobre 1987 e' stato presentato al Senato il ddl.n.568 concernente "Nuova disciplina della finanza regionale."

A seguito della richiesta formulata dalla Conferenza dei Presidenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di apportare emendamenti al testo, e' stato istituito con DPCM del 14.3.1988 un gruppo di lavoro misto Stato Regioni per elaborare gli emendamenti. I lavori del gruppo si sono conclusi il 27 luglio 1988 con un documento che rispecchia la linea statale e regionale sulla riforma della finanza regionale e con una proposta di emendamenti al ddl. per la maggior parte di iniziativa regionale.

Gli Assessori regionali alle finanze e al Bilancio, nel corso di una riunione tenutasi a Venezia il 5 settembre 1988 hanno elaborato un documento, in cui si richiedeva con urgenza la convocazione di una Conferenza Stato Regioni per rappresentare al Governo l'opportunita' di considerare il d.d.l.568 con gli emendamenti apportati come legge di settore complementare alla legge finanziaria 1989.

Ma il Governo tra i provvedimenti collegati alla legge finanziaria presentava un disegno di legge concernente "Norme in materia di finanza regionale" (Atto Camera n.3202), che, a parere delle Regioni, non solo non teneva conto delle proposte di emendamenti al ddl.568 (tuttora penedente al Senato), ma nulla innovava nella logica della riforma della finanza regionale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il Governo poi approvava in data 28 novembre 1988 un decreto legge n.511 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale" in cui si disponevano finanziamenti integrativi per il settore regionale ex art.8 della legge 281/70, a copertura della minore somma corrispondente prevista per il fondo comune per il 1988.

IL DDL 568 : NUOVA DISCIPLINA DELLA FINANZA REGIONALE

Il disegno di legge n.568 nelle grandi linee e nella sua filosofia, pur riconoscendo alle Regioni l'attribuzione di tributi propri, di quote di tributi erariali delle entrate a carattere tributario di cui all'art.120 del DPR 616 nulla innova nella filosofia di una finanza regionale vincolata e trsferita.

Nelle linee generali gli emendamenti che la componente regionale illustra e propone al gruppo misto di lavoro cosi' si concretizzano:

- estensione dell'imposta regionale sulle concessioni statali anche alle concessioni- contratto;
- rivalutazione della tassa automobilistica e sua graduale "regionalizzazione" nell'arco di un triennio;
- attribuzione alle Regioni di una addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica impiegata nei luoghi diversi dalle abitazioni;

- devoluzione alle Regioni di una quota del gettito dell'IRPEF afferente ai redditi dei soggetti residenti nelle Regioni medesime (variabile secondo i rispettivi gettiti regionali così da rispettare le posizioni di partenza);
- meccanismo di riequilibrio attraverso la costituzione di un "fondo interregionale" e soppressione del fondo comune;
- riordino del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e confluenza in esso di tutti i fondi di settore, con la sola esclusione del "fondo sanitario nazionale" e con l'inserimento in prospettiva del "fondo nazionale trasporti" previo suo adeguamento;
- accesso delle Regioni ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, anche ai fini del coordinamento degli investimenti a livello regionale e locale.

DDL 3202 :NORME IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Il provvedimento costituisce uno degli strumenti della complessa manovra di riequilibrio della finanza pubblica e risponde all'esigenza di parametrare i finanziamenti per le Regioni ai livelli di crescita compatibili con il quadro economico nazionale.

L'attuale meccanismo di finanziamento attraverso il fondo comune richiede l'integrazione annuale delle risorse. Il ddl prevede che il fondo comune per il 1989 si determini in 6401 miliardi accanto ad una razionalizzazione dei vari canali di finanziamento attualmente esistenti (che viene perseguita attraverso l'assorbimento nel fondo comune di detti canali).

L'effetto destinato a prodursi con la manovra di contenimento dei trasferimenti dal bilancio dallo Stato alle regioni è valutata in 810 miliardi di riduzione del fabbisogno di cassa del settore statale per l'esercizio 1989.

Complessivamente il disegno di legge è inteso a :

- contenere al 4% (tasso programmato di inflazione) il fondo comune delle regioni a statuto ordinario e le devoluzioni (competenza e erogazioni)-per entrate proprie- alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

- escludere la regione Valle d'Aosta dai trasferimenti per alcune leggi di settore con effetto stimato equivalente in termini di riduzione del fabbisogno;

- limitare secondo la quota 1988, il fondo di solidarietà ex art.38 dello statuto siciliano per il 1989.